



Tegna, 3 giugno 2015 Ris. Mun. 393/2015

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLA TASSA D'USO CANALIZZAZIONI**

Il Municipio di Terre di Pedemonte,

**Richiamati**

- i disposti della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA);
- il Regolamento delle Canalizzazioni, adottato dal Consiglio Comunale in data 7 ottobre 2014, ratificato dalla Sezione Enti locali il 24 marzo 2015;
- l'art. 37 cpv. 1 e 2 che prevedono: "l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA" e "la tassa è fissata per ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti";
- l'art. 37 cpv. 3 che prevede: "la tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.80 e CHF 2.00 per m3 di acqua potabile o industriale consumata, **ritenuto un minimo di CHF 50.00 per elemento allacciato**";
- l'art. 37 cpv. 4 che prevede: "per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sulla superficie dell'elemento allacciato, tra un minimo di CHF 0.06 il mq e un massimo di CHF 0.12 il mq, ritenuto un minimo di CHF 50.00".
- l'art. 37 cpv. 5 che prevede: "per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici";
- **chea Consuntivo 2014 le spese fatturate dal Consorzio depurazione acque del Verbano al nostro Comune ammontavano a CHF 196'231.40;**
- **che i consumi di acqua potabile degli elementi allacciati alla canalizzazione registrati nell'ambito dell'ultimo rilevamento ammontano a circa 181'000 m3;**

**emana**

le seguenti disposizioni:

**Tassa uso canalizzazioni (art. 37 cpv. 3 Regl. Canalizzazioni)**

CHF 1.00 per m3 di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di CHF 50.00 per elemento allacciato;

**Tassa uso canalizzazioni (art. 37 cpv. 4 Regl. Canalizzazioni)**

CHF 0.10 per m2 di superficie, ritenuto un minimo di CHF 50.00;

**Tassa di allacciamento(art. 36 cpv. 3 Regl. Canalizzazioni)**

Abitazioni unifamiliari:	CHF 500.00	Abitazioni bifamiliari:	CHF 1'000.00
Abitazioni plurifamiliari:	CHF 1'500.00	Attività commerciali:	CHF 1'000.00.

**Tassa di allacciamento provvisoria – acque da cantiere (art. 38 cpv. 3 Regl. Canalizzazioni)**

fino a 500 m3 (acqua)	CHF 200.00	– da 501 a 1000 m3	CHF 400.00
da 1001 a 1500 m3	CHF 600.00	– oltre i 1500 m3	CHF 700.00.

In aggiunta alle Tasse indicate verrà computata l'IVA dell'8 %.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, al Consiglio di Stato.

Per il Municipio  
Il Sindaco

Garbani Nerini Fabrizio



Il Segretario

Luminati Guido